


# LA PROPOSTA DI LEGGE NON SI CANCELLA!



La proposta  
di legge regionale  
è stata presentata  
al Consiglio Regionale  
**il 14.12.2007**  
(Proposta n.260)

In base all'art. 133 della Costituzione,  
all'art. 15 del Decreto legislativo n. 267/2000  
e all'art. 40 della legge regionale n. 13/1983  
a seguito della presentazione di una proposta di legge  
per la istituzione di un nuovo comune, deve essere indetto  
**un referendum consultivo.**

Il Consiglio regionale, prima di votare il progetto di legge,  
dovrà deliberare, pertanto, l'effettuazione del  
referendum consultivo obbligatorio;  
ha diritto al voto tutta la  
popolazione residente nel "Comune interessato".

il Comitato  
Verso l'Autonomia di Porto Santa Venere

# IL PROCEDIMENTO PER LA FONDAZIONE DI UN NUOVO COMUNE

E' bene ricordare sommariamente le fasi del procedimento per l'istituzione di un nuovo comune.

## 1) INIZIATIVA LEGISLATIVA:

In base all'art. 133 della Costituzione, l'istituzione di un nuovo comune è effettuata con legge regionale, sentite le popolazioni interessate.

In base all'art. 133 della Costituzione, all'art. 15 del Decreto legislativo n. 267/2000 e all'art. 40 della legge regionale n. 13/1983, a seguito della presentazione di una proposta di legge per la istituzione di un nuovo comune, deve essere indetto un referendum consultivo. Il Consiglio regionale, prima di votare il progetto di legge, dovrà deliberare, pertanto, l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio; ha diritto al voto tutta la popolazione residente nel "Comune interessato".

## 2) DELIBERAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO:

Il Consiglio regionale delibera il referendum con apposito provvedimento amministrativo (non legislativo), che si pone come passaggio obbligato del procedimento. Il Consiglio regionale (e la commissione consiliare competente), a seguito della presentazione della proposta di legge, non è munito di alcuna discrezionalità ed è obbligato a deliberare il referendum.

Su questo punto dovrebbe essere chiaro e deve essere ribadito con forza e con urgenza in tutte le sedi, che l'indizione del referendum non è una concessione soggetta a discrezionalità amministrativa o legislativa, ma un preciso obbligo di legge, che scaturisce dalla mera presentazione della proposta di legge regionale.

## 3) INDIZIONE ED EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM:

Successivamente, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro 10 giorni dall'esecutività della deliberazione del Consiglio regionale fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 60 e il 90 giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione (art. 41 della legge regionale).

Hanno diritto al voto tutti i residenti nel comune (compresi gli stranieri).

Il risultato del referendum non è vincolante, perché meramente consultivo; resta pertanto assolutamente integra la discrezionalità legislativa del Consiglio regionale, nel successivo esame e voto sul progetto di legge.

*Esiste tuttavia in Consiglio regionale una proposta di legge tendente e a limitare il referendum alla frazione che intende distaccarsi dal comune principale: proposta n. 257.*

## 4) ESAME E VOTAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE:

Il Consiglio regionale deve deliberare sul progetto di legge sottoposto a referendum consultivo entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum (art. 44 della legge regionale).

## 5) IL NUMERO DI ABITANTI:

L'art. 15 del Decreto legislativo n. 267/2000 prevede che non si possano istituire nuovi comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Ove non si arrivasse a tale numero, il limite potrebbe essere tuttavia derogato dalla legge regionale di costituzione del comune, in quanto, in materia, dopo la riforma del titolo V della Costituzione approvata nel 2001, la Regione ha potestà legislativa esclusiva, che soggiace solo ai principi costituzionali, dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali e non può essere vincolata da un atto avente forza di legge ordinaria (cioè il DLgs. 267/2000).

**Va detto tuttavia che al raggiungimento di 10.000 abitanti fra la I e IV circoscrizione, mancherebbero solo poche centinaia di persone, per cui non è da escludere che tale soglia possa essere raggiunta in una eventuale prossima misurazione.**